

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. 3

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini. . (GU n. 10 del 10-3-2012)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 4 del 1° febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis)

Art. 1

Inserimento dell'art. 17-bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis Tirocini

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.

2. I tirocini non curricolari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:

a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilita';

b) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;

c) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilita', e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga;

d) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all'art. 17-ter, comma 8, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.

3. I tirocini non curricolari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curricolari inclusi nei piani di studio delle università e degli

istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.».

Art. 2

Inserimento dell'art. 17-ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'art. 17-bis della l.r. 32/2002 e' inserito il seguente:

«Art. 17-ter

Modalita' di attivazione e di svolgimento
dei tirocini non curricolari

1. Il tirocinio non curriculare e' attivato da un soggetto promotore che e' garante della regolarita' e qualita' dell'esperienza formativa.

2. Sono soggetti promotori:

- a) i centri per l'impiego;
- b) gli enti bilaterali;
- c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- d) le universita';
- e) le cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
- f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
- g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

3. Il tirocinio e' svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o piu' tirocinanti. Alla convenzione e' allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalita' di svolgimento del tirocinio.

4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3, e' approvato dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall'art. 32, comma 4-bis.

5. Il soggetto promotore e' tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilita' civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attivita' svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore e' un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.

6. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attivita' didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che e' responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

7. La durata del tirocinio e' diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non puo' essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilita' di una durata fino a dodici mesi per i soggetti laureati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate all'art. 17-bis, comma 2, lettere b) e c), e

fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. La durata massima del tirocinio e' di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). La durata massima e' di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

9. Al tirocinante e' corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all'art. 32. Se il tirocinio e' svolto da un soggetto percettore dell'indennita' di mobilita', anche in deroga, dell'indennita' di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non e' dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennita' risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso e' corrisposta al tirocinante un'integrazione.

10. Al termine del tirocinio le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

11. Le province, attraverso i centri per l'impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante attivita' di informazione e di controllo, cosi' come specificato nel regolamento di cui all'art. 32.

12. In caso di mancato rispetto della convenzione e dell'allegato progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante non puo' attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed e' tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.».

Art. 3

Inserimento dell'art. 17-quater nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'art. 17-ter della l.r. 32/2002 e' inserito il seguente:

«Art. 17-quater
Disposizioni sull'ammissibilita' dei soggetti
ai tirocini non curriculari

1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione.

2. Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all'art. 17-bis, comma 3, lettera a), e' attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.

3. Il tirocinante non puo' svolgere piu' di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non puo' essere ospitato piu' di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all'art. 17-ter, comma 8.».

Art. 4

Inserimento dell'art. 17-quinquies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'art. 17-quater della l.r. 32/2002 e' inserito il seguente:

«Art. 17-quinquies
Tirocini non curriculari svolti da cittadini
comunitari ed extracomunitari

1. Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all'Unione europea,

regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 17-bis a 17-quater.».

Art. 5

Inserimento dell'art. 17-sexies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'art. 17-quinquies della l.r. 32/2002 e' inserito il seguente:

«Art. 17-sexies Agevolazioni per i tirocini

1. La Regione puo' concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Puo' altresì concedere contributi per la corresponsione dell'indennita' da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni.».

Art. 6

Modifiche all'art. 21 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera d-ter) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. 32/2002 e' inserita la seguente:

«d-quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.».

Art. 7

Modifiche all'art. 32 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 32 della l.r. 32/2002 e' inserito il seguente:

«4-bis. Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:

- a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- b) l'importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
- c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
- d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
- e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/1991 e dei disabili di cui alla l. 68/1999 non sono computati a tal fine;
- f) le condizioni e le modalita' per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;
- g) le modalita' di informazione e controllo di cui all'art. 17-ter, comma 11.».

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni regolamentari di cui all'art. 7, sono approvate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 7.

3. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 7, sono conclusi sulla base della disciplina vigente alla data dell'attivazione dei medesimi.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 7, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2001, n. 339 (Carta dei tirocini e stage di qualita' nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011), modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2012

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 2012.
(Omissis)